TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 188 – 30 LUGLIO 2021

Riunione del 28/07/2021

88.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **S.S. ASD SABAUDIA** in persona del Presidente p.t.
- **Sig. Alessandro POZZUOLI** nella qualità di Presidente p.t della S.S. ASD SABAUDIA

- **S.S. ASD COSMOS VOLLEY** in persona del Presidente p.t.
- **Sig. Roberto SITTA** nella qualità di Presidente p.t della **S.S. ASD COSMOS VOLLEY -**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

– **Sig. Pozzuoli Alessandro nella qualità di Pre. p.t. della A.S.D. Sabaudia**, per aver, in violazione degli artt. 9 dello Statuto FIPAV, 19 del R.A.T. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, relativamente alla stagione sportiva 2019/2020, tesserato le atlete M. G., M. A., F. S., all'insaputa di quest'ultime e degli esercenti la responsabilità genitoriale, nonché per aver consentito che le stesse continuassero a svolgere la prestazione sportiva anche in favore della A.S.D. Cosmos Volley Latina, nonostante la costituzione del vincolo in favore del sodalizio per effetto della procedura di tesseramento;

– **A.S.D. Sabaudia, in persona del Presidente *pro tempore***, a titolo di responsabilità indiretta, in violazione degli artt. 9 dello Statuto FIPAV, 19 del R.A.T. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver il proprio Presidente, relativamente alla stagione sportiva 2019/2020,

tesserato le atlete M. G., M. A., F. S., all'insaputa di quest'ultime e degli esercenti la responsabilità genitoriale, nonché per aver consentito che le stesse continuassero a svolgere la prestazione sportiva anche in favore della A.S.D. Cosmos Volley Latina, nonostante la costituzione del vincolo in favore del sodalizio per effetto della procedura di tesseramento;

– **Sig. Sitta Roberto n.q. di Pre. p.t. della A.S.D. Cosmos Volley Latina**, per aver, in violazione degli artt. 9 dello Statuto FIPAV, 19 del R.A.T. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, relativamente alla stagione sportiva 2019/2020, trasferito alla A.S.D. Sabaudia le atlete M. G., M. A., F. S. all'insaputa di quest'ultime e degli esercenti la responsabilità genitoriale, nonché per aver continuato, nonostante il trasferimento, a fruire della prestazione sportiva delle atlete medesime, nonostante la costituzione del vincolo in favore del sodalizio di appartenenza;

– **A.S.D. Cosmos Volley Latina in persona del Presidente *pro tempore***, a titolo di responsabilità indiretta, in violazione degli artt. 9 dello Statuto FIPAV, 19 del R.A.T. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver il proprio Presidente, relativamente alla stagione sportiva 2019/2020, trasferito alla A.S.D. Sabaudia le atlete M. G., M. A., F. S., all'insaputa di quest'ultime e degli esercenti la responsabilità genitoriale, nonché per aver continuato, nonostante il trasferimento, a fruire della prestazione sportiva delle atlete medesime, nonostante la costituzione del vincolo in favore del sodalizio di appartenenza.

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 07 luglio 2021, in modalità videoconferenza.

In detta udienza, il procuratore federale collegato, Avv. Edoardo Spighetti illustrava l'atto di deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità di tutti gli incolpati e per la conseguente applicazione di idonea sanzione disciplinare nei confronti degli stessi.

Per il sodalizio ASD Cosmos Volley Latina e per il sig. Roberto Sitta compariva l'Avv. Vinicio Gavazzi il quale si riportava alla memoria difensiva in atti, concludendo per il

non luogo a procedere. Nessuno compariva per il sodalizio ASD Sabaudia Volley e per il sig. Alessandro Pozzuoli.

All'esito della Camera di Consiglio il Tribunale, mancando la prova dell'avvenuta ricezione, da parte degli incolpati non comparsi, del link necessario per il collegamento da remoto, rinviava il procedimento all'udienza del 28 luglio 2021; in tale udienza compariva il rappresentante della Procura Avv. Alessandro Guarnaschelli il quale reiterava le conclusioni già illustrate e precisate nella precedente udienza di rinvio.

Per il sodalizio ASD Cosmos Volley Latina e per il sig. Roberto Sitta comparivano quest'ultimo unitamente all'Avv. Vinicio Gavazzi il quale ribadiva le eccezioni e deduzioni già formulate nella memoria e ribadite nella precedente udienza ivi compresa quella preliminare e pregiudiziale. Per il sodalizio A.S.D. Sabaudia e per il sig. Alessandro Pozzuoli quest'ultimo tentava di collegarsi ma non riusciva per problemi tecnici di connessione del proprio PC.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dalle decisioni n. 7, 8 e 9 del 24.02.2021 con le quali la Commissione Tesseramento Atleti, nello statuire lo scioglimento dei vincoli delle atlete M. G., M. A., F. S. con il sodalizio ASD Sabaudia, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura per "*ogni valutazione disciplinare sul presunto comportamento antisportivo dell'ASD Cosmos di Latina e dell'ASD Volley Sabaudia*".

Ciò in quanto, nel corso dei procedimenti instaurati dalle tre atlete, identici nel petitum e nella causa petendi, le stesse avevano sostenuto che il loro trasferimento dall'ASD Cosmos di Latina all'ASD Volley Sabaudia fosse stato posto in essere senza la necessaria sottoscrizione del modulo F delle atlete stesse e degli esercenti la potestà genitoriale sulle medesime e che, dopo e nonostante il trasferimento, le atlete avessero continuato a giocare nelle file del sodalizio cedente.

La Procura Federale, acquisite le copie delle suddette decisioni rese dalla CTA, nonché la documentazione su cui le stesse erano state fondate e la memoria versata in atti dall'Avv. Vinicio Gavazzi per conto della ASD Cosmos Volley Latina e del sig. Roberto Sitta, ritenuta sussistente la responsabilità di tutti gli incolpati, procedeva al loro deferimento dinanzi questo Tribunale.

Oggetto del presente procedimento, pertanto, non è e non può essere la validità dei trasferimenti e/o la revocabilità dei vincoli, questioni queste già decise in altre competenti sedi, bensì solo l'esame dei comportamenti tenuti dai sodalizi coinvolti nell'ambito della vicenda de qua.

Preliminarmente a qualsivoglia considerazione in ordine al merito della fattispecie, è d'uopo rilevare l'ultroneità e l'infondatezza dell'eccezione mossa nelle memorie difensive agli atti, laddove il sodalizio ASD Cosmos Volley Latina lamenta la violazione del contraddittorio per non essere stato messo nelle condizioni di prendere parte ai procedimenti incardinati dinanzi alla CTA.

L'eccezione è infondata in quanto, per stessa ammissione del deducente, le tre istanze di scioglimento dei rispettivi vincoli gli sono state regolarmente notificate, come previsto dall'art. 66 Reg. Giur. Nel caso che ci occupa, invece, l'ASD Cosmos Volley Latina, come peraltro l'ASD Sabaudia, sono rimaste inerti e nulla hanno fatto per resistere alle istanze, né hanno ritenuto di impugnare davanti a questo Giudice il deliberato della CTA. Va peraltro evidenziato che essendo le atlete tesserate con l'ASD Sabaudia, solo questo sodalizio avrebbe avuto titolo ed interesse ad opporsi al richiesto svincolo!

Venendo ora al merito della vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale, non vi è dubbio che i fatti contestati agli incolpati risultino storicamente accertati, nonchè disciplinarmente rilevanti.

Quanto all'omessa sottoscrizione del trasferimento da parte delle atlete e dei rispettivi genitori, la circostanza è pacifica ed incontestata, non risultando acquisito agli atti alcun documento che possa costituire prova contraria a tale assunto. La circostanza poi risulta ulteriormente avvalorata dalla condotta processuale sia della ASD Sabaudia che della ASD Cosmos Volley Latina, la quale avrebbe voluto provare a mezzo testimoni, proprio perché priva di idonea documentazione a sostegno, la conoscenza in capo alle atlete ed ai loro genitori dell'avvenuto trasferimento ad altro sodalizio.

Le norme federali impongono che il trasferimento di un atleta venga formalizzato mediante la trasmissione ai competenti Uffici Federali di un modulo sottoscritto digitalmente dai legali rapp.ti dei due sodalizi, cedente e cessionario del vincolo, i quali con la loro firma attestano anche l'avvenuta sottoscrizione dell'atleta interessato al trasferimento (ed anche dai genitori se minorenne).

Tutto ciò nel caso di specie non è avvenuto e tale fatto, a prescindere dalla validità sostanziale del vincolo, costituisce illecito disciplinare e legittima l'applicazione di idonea sanzione a carico dei presidenti, nonché a carico dei sodalizi per i fatti posti in essere dai rispettivi legali rappresentanti.

Quanto al secondo capo di incolpazione, in forza del quale ai sodalizi andrebbe imputato il fatto che le atlete - anche nella stagione successiva al trasferimento (2019-20) - avrebbero continuato a praticare la pallavolo nella struttura del sodalizio cedente, ritiene il Tribunale che a fronte delle prove documentali a carico, le argomentazioni difensive offerte dal sodalizio costituitosi risultino fragili e non sorrette da idoneo supporto probatorio.

Le atlete hanno riferito di essersi allenate nella stagione 2019/20 nei medesimi luoghi e con gli stessi allenatori dell'anno precedente, di aver versato le quote associative di quell'esercizio sempre all'ASD Cosmos Volley Latina e di aver giocato, anche nelle partite ufficiali, indossando le maglie del sodalizio cedente; di contro il sodalizio cedente si è limitato a sostenere di aver realizzato un gemellaggio con il sodalizio cessionario e di aver assunto "*l'onere di vestire le atlete del Sabaudia*".

Assai rilevanti inoltre risultano essere alcuni contenuti estrapolati dalla pagina facebook del sodalizio – ed allegati alla memoria inviata alla Procura Federale – ove si legge: "*Continua spedita la crescita dell'under 16 inserita nel girone B della Cosmos Volley Latina (la squadra sta disputando il campionato sotto il nome della ASD Sabaudia ndr).* ***La società, infatti, quest'anno può vantare due squadre nella medesima categoria*** *(l'altra è inserita nel girone A ndr)*".

Dunque è lo stesso sodalizio cedente a sostenere che la squadra under 16 inserita nel girone B "sotto il nome della ASD Sabaudia" è in realtà una delle due squadre di pertinenza della ASD Cosmos Volley Latina, tanto da indossare la maglia di tale sodalizio; e tutto ciò rende sicuramente più comprensibile l'assoluto disinteresse palesato dalla ASD Sabaudia sia nel giudizio svoltosi dinanzi alla CTA, che ha portato allo scioglimento per giusta causa del vincolo di tre atleti, sia nel presente giudizio disciplinare.

Risulta pertanto accertato che, successivamente ed in spregio al trasferimento, il sodalizio cedente abbia continuato a fruire delle prestazioni sportive delle atlete trasferite con il benestare del sodalizio cessionario che tale irregolarità ha consentito e reso possibile.

Anche per tale ulteriore capo di incolpazione risulta dunque sussistere la responsabilità dei legali rappresentanti dei due sodalizi e di conseguenza di questi ultimi per i fatti posti in essere dai rispettivi legali rappresentanti.

Accertata la responsabilità degli incolpati nei limiti sopra precisati, ritiene il Tribunale di dover applicare le sanzioni di cui al dispositivo

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Alessandro Pozzuoli, nella qualità di legale rapp.te p.t. del sodalizio ASD Sabaudia, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);
- a carico del sodalizio ASD Sabaudia in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 400,00 (quattrocento/00);
- a carico del sig. Roberto Sitta, nella qualità di legale rapp.te p.t. del sodalizio ASD Cosmos Volley Latina, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);
- a carico del sodalizio ASD Cosmos Volley Latina in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 400,00 (quattrocento/00);

Roma, 28 luglio 2021.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 luglio 2021